

Consiglio Regionale del Piemonte

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

PRI



A00002313/A0300C-01 17/01/18 CR

18:45 16 GEN 2018

A01000 64

CL-02-18-04/1310/2018/X

ORDINE DEL GIORNO N. 1306

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

trattazione in Aula ■
trattazione in Commissione

OGGETTO: *Licenziamento ed esclusione da GAE dei Diplomati Magistrali*

Premesso che

La sentenza del Consiglio di Stato del 20/12/2017 nega l'inserimento nella Graduatoria ad Esaurimento ai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, pronunciandosi in contraddizione con le sentenze precedenti nn 1973/2015 – 3628/2015 – 3673/2015 – 3788/2015 e 4232/2015 che avevano accolto nel merito le richieste dei ricorrenti diplomati magistrali ante 2001/2002, inserendoli in Graduatoria ad Esaurimento con conseguente stipula del contratto a tempo indeterminato.

La stessa sentenza impedisce l'accesso alla Graduatoria ad Esaurimento adducendo come motivazione che i diplomati magistrali avrebbero dovuto presentare nel 2007 a pena di decadenza la domanda di inserimento nella sopracitata graduatoria.

In ogni caso, la sentenza definisce che il diploma magistrale conseguito prima del 2002 non ha valore abilitante ma consente solo la partecipazione ai corsi abilitanti e alle procedure concorsuali.

Considerato che

Il Diploma Magistrale è titolo abilitante dal 1923 al 2002 come confermato da parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11/09/2013 recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25/03/2014.

Successivamente al sopracitato parere i diplomati magistrali hanno intentato una serie di ricorsi per ottenere l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, anche rilevando la presenza di docenti europei in possesso del medesimo titolo già inseriti in dette graduatorie.

L'impugnazione dell'esclusione dell'inserimento nella GAE del 2014, stabilito con decreto ministeriale 235/2014, si conclude con svariati provvedimenti cautelari in favore dei ricorrenti a partire dall'immissione in ruolo degli anni 2015 e 2016.

I docenti assunti in ruolo nel 2015 di conseguenza non hanno potuto partecipare alle procedure concorsuali dell'anno 2016 perchè già di ruolo.

I docenti già in forza nelle scuole paritarie non hanno avuto altra scelta che licenziarsi da contratti a tempo indeterminato per accettare un ruolo condizionato ad esito favorevole di sentenza per evitare la cancellazione permanente dalle Graduatorie ad Esaurimento (circa 250 unità a Torino).

Il parere dell'Adunanza plenaria rischierebbe di cancellare i contratti stipulati a tempo indeterminato con il relativo licenziamento di migliaia di lavoratori funzionali al sistema e l'espulsione dalla Graduatoria ad Esaurimento della scuola primaria di circa 1400 persone tra Torino e Provincia.

I lavoratori che subiranno gli effetti della sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato retrocederebbero nella graduatoria d'Istituto di II fascia non utile all'immissione in ruolo; riconducendoli alla condizione di supplenti in larga parte in possesso dei 36 mesi di lavoro, lo Stato contravverrebbe a quanto stabilito dalla sentenza Mascolo del 26/11/2014 e dalla Corte di Giustizia Europea con successiva sentenza della Corte di Cassazione n. 22552 del 07/11/2016, che vieta l'abuso di precariato.

Tale retrocessione riguarderebbe anche quei docenti che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato e che hanno superato l'anno di prova avendo partecipato a corsi di formazione obbligatori con oneri economici per lo Stato.

Considerato inoltre che

Il dispositivo dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 20/12/2017 ha prodotto una evidente disparità di trattamento tra due categorie di docenti ricorrenti per l'accesso Gae 2014, uguali per titolo ma difformi per sentenza:

- immessi in ruolo del 2015 (2000 a livello nazionale), in base alla sentenza n. 4232/2015, salvaguardati dal licenziamento e dagli effetti del parere dell'Adunanza Plenaria poiché hanno ottenuto un giudicato al merito positivo;
- immessi in ruolo 2016, destinati al licenziamento in quanto privi della calendarizzazione della loro udienza di merito.

Valutato che

L'applicazione della sentenza del Consiglio di Stato spingerebbe i diretti interessati a tutelare la propria posizione lavorativa con ulteriori ricorsi e conseguenti oneri per lo Stato.

Gli effetti della Sentenza del Consiglio di Stato si ripercuoterebbero sul diritto degli allievi alla continuità didattica.

Il Consiglio regionale impegna la Giunta

ad adoperarsi presso tutte le sedi istituzionali, parlamentari, governative, ministeriali affinché si trovi una soluzione definitiva che tuteli i lavoratori, gli allievi, le famiglie e l'intera comunità educante attraverso la salvaguardia dei contratti stipulati a tempo indeterminato e la tutela dei diritti dei docenti in possesso del diploma magistrale attraverso un'ideale procedura che non vada in conflitto con la presenza dei docenti in possesso di laurea.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)